



ALLEGATO A

REGIONE MOLISE

**ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E
AGROALIMENTARI, SVILUPPO RURALE**

AUTORITÀ DI GESTIONE CSR MOLISE 2023-2027

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE (CSR)
DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC 2023/2027
PER LA REGIONE MOLISE**

**BANDO PUBBLICO
SRA18-ACA18-IMPEGNI PER L'APICOLTURA**

Anno 2026



SOMMARIO

ARTICOLO 1 DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO.....	3
ARTICOLO 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ARTICOLO 3 DEFINIZIONI.....	5
ARTICOLO 4 OBIETTIVI E FINALITA'	6
ARTICOLO 5 AZIONI DI INTERVENTO.....	7
ARTICOLO 6 DOTAZIONE FINANZIARIA	7
ARTICOLO 7 SOGGETTI BENEFICIARI.....	8
ARTICOLO 8 REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEI BENEFICIARI	8
ARTICOLO 9 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO ...	9
ARTICOLO 10 ENTITA' DEL SOSTEGNO.....	10
ARTICOLO 11 CRITERI DI SELEZIONE.....	10
ARTICOLO 12 MODALITA' DI ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO	11
ARTICOLO 13 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO.....	12
ARTICOLO 14 IMPEGNI E OBBLIGHI.....	12
ARTICOLO 15 VARIANTI.....	13
ARTICOLO 16 CAUSA DI FORZA MAGGIORE.....	14
ARTICOLO 17 REVOCA DEL CONTRIBUTO.....	15
ARTICOLO 18 RIDUZIONI E SANZIONI.....	15
ARTICOLO 19 PROCEDURE DI ATTUAZIONE	15
ARTICOLO 20 DISPOSIZIONI GENERALI.....	15
ALLEGATO – ELENCO COMUNI MONTANI.....	16



ARTICOLO 1 DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO

Nel presente bando sono definite le procedure di attuazione dell'intervento SRA- ACA 18 del CSR Molise 2023-2027 e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento con le relative procedure operative definite congiuntamente con l'Organismo pagatore (AGEA).

L'intervento "Impegni per l'apicoltura" è:

- orientato alla tutela e salvaguardia della biodiversità per la produzione dei servizi ecosistemici che contraddistinguono l'attività dell'apicoltura. Nello specifico, tale intervento valorizza le risorse nettarifere nelle aree ad elevato valore naturalistico laddove il servizio di impollinazione delle api contribuisce alla salvaguardia delle specie vegetali importanti sia dal punto di vista della biodiversità che della tutela degli ecosistemi, anche tramite la pratica del nomadismo e con la conduzione biologica dell'allevamento.
- contribuisce al raggiungimento dell'Obiettivo specifico SO6 della PAC: "Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi in quanto, sostenendo l'attività di pascolamento apistico in aree di minore valore economico, migliora gli ecosistemi naturali ed agrari favorendone la tutela della biodiversità naturale".
- è collegato direttamente con l'esigenza 2.7 della PAC: "Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo, alimentare e forestale e della biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile delle risorse naturali, la gestione forestale sostenibile, la riduzione degli impatti dei prodotti fitosanitari, la gestione della fauna selvatica, il controllo delle specie alloctone e il ripristino e la tutela di ecosistemi naturali particolarmente quelli connessi alle attività agro-silvo-pastorali"

ARTICOLO 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✓ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante le norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- ✓ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- ✓ Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ed (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- ✓ Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- ✓ Il Regolamento (UE) 2018/1584 del 22 ottobre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e



- all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- ✓ Legge 24 dicembre 2004, n.313 – Disciplina dell'apicoltura.
 - ✓ Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 - GU Serie Generale n.213 del 12-09-2022 - Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
 - ✓ Manuali operativi relativi al Decreto legislativo 5 agosto 2022, n.134;
 - ✓ Il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42, di Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sottoforma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
 - ✓ Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia approvato con decisione della Commissione europea C (2022) 8645 *final* del 2 dicembre 2022, da ultimo modificato dalla versione n. 6.1 approvata con decisione della Commissione europea C (2025) 8022 *final* del 27 novembre 2025;
 - ✓ Delibera di Giunta regionale n. 57 del 08.03.2023 avente ad oggetto «Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del consiglio. Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise. Approvazione CSR "versione 1". Approvazione percorso comitato di monitoraggio».
 - ✓ Delibera del Consiglio regionale del Molise n. 46 del 30.07.2024 avente ad oggetto «Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise. “Versione 1”. Presa d'atto»;
 - ✓ Delibera del Consiglio regionale del Molise 58 del 16.09.2025 avente ad oggetto «Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del consiglio - Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise - Modifica alla "versione 1" approvata con DGR 57 del 08.03.2023; Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del consiglio - Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise. Modifiche - Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR) della Regione Molise – Modifica e integrazioni alla “versione 2” del CSR Molise approvata con DGR n. 599 del 19.12.2024. Presa d’atto”;
 - ✓ Delibera di Giunta Regionale n. 398 del 14.11.2025 avente ad oggetto «Regolamento (Ue) n.2021/2115 del Parlamento europeo e del consiglio - Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR) della Regione Molise - "Versione 2", approvata con DGR n. 599 19.12.2024, integrata e modificata con DGR n. 187 del 20.06.2025- ulteriori integrazioni e modifiche»;
 - ✓ Determinazione Dirigenziale n.7502 del 10-12-2025 avente ad oggetto “Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR) della Regione Molise – Approvazione del Manuale delle disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise”;
 - ✓ Delibera di Giunta Regionale n. 11 del 28/01/2026, recante in oggetto “Regolamento (Ue) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio - Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR) della Regione Molise – Intervento SRA 18-ACA 18 -Impegni per l’apicoltura – Approvazione della Carta Apistica della Regione Molise”.
 - ✓ Delibera del Consiglio regionale del Molise 58 del 16.09.2025 avente ad oggetto “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del consiglio - Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise - Modifica alla "versione 1" approvata con DGR 57 del 08.03.2023; Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del consiglio - Complemento di programmazione



per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise. Modifiche - Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR) della Regione Molise – Modifica e integrazioni alla “versione 2” del CSR Molise approvata con DGR n. 599 del 19.12.2024. Presa d’atto”

- ✓ Delibera del Consiglio regionale del Molise n. 6 del 10.02.2026, (avente a oggetto Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise. "Versione2", approvata con DGR n. 599/2024 integrata e modificata con DGR n. 187/2025. Ulteriori integrazioni e modifiche. Presa d'atto»), con la quale è stato deliberato «di prendere atto delle ulteriori integrazioni e modifiche approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 398 del 14 novembre 2025 alla “versione 2” del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 599/2024, come successivamente integrata e modificata con Deliberazione della Giunta regionale n. 187/2025...»;
- ✓ Delibera di Giunta regionale n. 57 del 06.03.2026 avente a oggetto «Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio – Piano Strategico della Pac 2023-2027 dell' Italia (Versione 7.1) - Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise - Approvazione "Versione 3" del Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise» che approvando la scheda di intervento relativa allo SRA18 recepisce la norma nazionale in merito allo spostamento e trasporto degli alveari che specifica :

1. gli spostamenti degli alveari devono obbligatoriamente avvenire previa registrazione in BDN con indicazione dell'apiario di destinazione. Inoltre, ove previsto da norme regionali, gli spostamenti devono avvenire previa attestazione in BDN da parte del Servizio Veterinario di competenza, che l'apiario di origine non è sottoposto a misure restrittive di polizia veterinaria.

2. Il trasporto delle api effettuato con veicoli a motore non necessita dell'autorizzazione sanitaria del mezzo, che in ogni caso per poter circolare deve avere una copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile auto (RCA). Gli apicoltori con mezzi di trasporto di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 kg, devono dotarsi di Licenza di Trasporto di cose in conto proprio rilasciata dalla Motorizzazione Civile, nella quale sono indicati sotto forma di appositi codici, le cose e le classi di cose inerenti la sua attività che egli può trasportare (supplemento ordinario G.U. n. 22 del 28-01-2000).

ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n.313 concernente la disciplina dell'apicoltura e dell'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

- ✓ *Apicoltore*: persona fisica o giuridica che detiene e conduce gli alveari;
- ✓ *Apicoltura*: la conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno;
- ✓ *BDN*: Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della Salute è gestita dal Centro Servizi Nazionale, denominato CSN, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale
- ✓ *Imprenditore apistico*: chiunque detenga e conduca alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;



- ✓ *Arnia*: il contenitore per api;
- ✓ *Alveare*: l'arnia contenente una famiglia di api;
- ✓ *Apiario*: un insieme unitario di alveari;
- ✓ *Postazione*: il sito di un apiario;
- ✓ *Nomadismo*: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
- ✓ *Zona di foraggiamento* (o *pascolamento*): lo spazio in cui le api, partendo dal loro alveare, si spingono per effettuare il bottinaggio.

ARTICOLO 4 OBIETTIVI E FINALITA'

1. L'intervento ACA 18, in coerenza con gli obiettivi del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Molise 2023-2027, è finalizzato alla tutela e al miglioramento della biodiversità e degli ecosistemi agricoli e naturali, attraverso il contrasto al declino degli impollinatori e il sostegno all'attività apistica svolta in contesti territoriali a elevato valore ambientale. In particolare, l'intervento sostiene l'apicoltura praticata in aree caratterizzate da sistemi agricoli a bassa intensità e da sistemi agro-silvo-pastorali di rilevanza naturalistica, dove, pur in presenza di una significativa diversità floristica, il valore nettario risulta generalmente limitato, determinando maggiori costi di gestione e minori rese produttive.
2. Il sostegno previsto dall'intervento è finalizzato a compensare i maggiori oneri e i mancati guadagni connessi all'esercizio dell'attività apistica in tali aree, riconoscendo il ruolo strategico dell'apicoltura nel mantenimento dell'agrobiodiversità e nella funzionalità degli ecosistemi. L'azione di impollinazione svolta dalle api allevate, in sinergia con gli impollinatori selvatici (apoidei imenotteri e altri insetti pronubi), contribuisce infatti alla conservazione della flora spontanea, al miglioramento della resilienza degli agroecosistemi e alla salvaguardia della biodiversità complessiva.
3. Al fine di garantire un equilibrato rapporto tra api allevate e impollinatori selvatici, l'intervento prevede l'applicazione di criteri tecnici volti a limitare fenomeni di competizione per le risorse trofiche, mediante la definizione di un numero massimo di alveari per ciascuna postazione. I beneficiari dell'intervento sono apicoltori che operano in aree idonee sotto il profilo ambientale, nelle quali la presenza degli alveari risulta coerente con gli obiettivi di conservazione e valorizzazione degli ecosistemi rurali e naturali, come previsto dal CSR Molise.
4. L'intervento persegue, inoltre, l'obiettivo di rafforzare e stabilizzare la presenza degli apiari nelle aree ammesse, promuovendo sia il nomadismo apistico sia, in particolare, l'allevamento stanziale. Quest'ultimo consente di garantire un'azione di impollinazione continuativa anche in relazione a fioriture di minore interesse mellifero, ma di elevata rilevanza ambientale, nonché di coprire periodi di fioritura più prolungati, che non possono essere adeguatamente assicurati dal solo nomadismo apistico.
5. In considerazione dello stretto legame tra attività apistica e territorio, determinato dal raggio di azione delle api durante l'attività di bottinaggio, l'intervento definisce specifici criteri di localizzazione degli apiari. Il raggio di azione delle api operaie è convenzionalmente fissato in 2,2 km, tenendo conto delle limitazioni derivanti dalla presenza di barriere naturali e dalla variabilità della disponibilità di pabulum. Tale valore individua la distanza minima tra apiari riconducibili allo stesso codice allevamento, registrato nella Banca Dati dell'Anagrafe Apistica (BDA), ammessi agli impegni dell'intervento.



6. Ai fini della determinazione del sostegno, l'unità di riferimento è l'alveare. A ciascun alveare è associata una superficie teorica di pascolamento pari a circa 19 ettari, calcolata sulla base del raggio di azione convenzionale e di un numero massimo di 80 alveari per postazione. La superficie indicata nei PLUA (Planning Unit Amount) ha pertanto valore convenzionale ed è utilizzata esclusivamente ai fini del calcolo del premio, tenuto conto che l'attività di pascolamento delle api si svolge in ambiti di volo e non su superfici calpestabili.

ARTICOLO 5 AZIONI DI INTERVENTO

1. L'intervento SRA 18 si compone di due azioni tra loro alternative, vale a dire che lo stesso apiaro non può essere impegnato su entrambe le azioni durante il periodo di impegno.
Le due azioni sono le seguenti:
 - Azione 1 "Apicoltura stanziale";
 - Azione 2 "Apicoltura nomade".
2. Ciascun richiedente può presentare domanda di sostegno per una sola Azione. L'accesso alla specifica azione è determinato dalla classificazione degli apiari da mettere sotto impegno, registrati nella BDA, alla data di presentazione della domanda.
3. Le aree interessate dalle suddette azioni sono definite in mappe di uso del suolo a livello regionale corredate dall'elenco delle essenze floristiche e del relativo periodo di fioritura e riportate nell'allegato "Carta Apistica della regione Molise" approvata con Delibera di Giunta regionale n. 11 del 28/01/2026 e consultabile sui siti istituzionali della Regione Molise.
4. L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 3 anni in applicazione di quanto stabilito nella versione n. 6.1 del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, approvata con decisione della Commissione europea C (2025) 8022 final del 27 novembre 2025 che nella relativa scheda dell'intervento ACA 18- SRA 18 prevede: *"Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, i nuovi impegni che iniziano nel 2026 possono, in via eccezionale, essere fissati per un periodo inferiore a cinque anni. Tali impegni devono tuttavia avere una durata di almeno tre anni e sono ammissibili solo laddove gli obiettivi climatici e ambientali dell'intervento possano comunque essere conseguiti entro il periodo abbreviato"*.
5. La singola annualità dell'impegno è riferita al periodo 31/01 – 31/12.
6. La demarcazione con l'azione B4 "Razionalizzazione della transumanza", prevista dal bando presentato a valere sul Reg UE 2021/2115 con particolare riferimento all'acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto per il nomadismo, è assicurata nel modo seguente: *"il beneficiario dell'intervento settoriale potrà accedere ad ACA 18, Azione 2, solo se all'interno dell'azione B4 non accede al pagamento per l'acquisizione di servizi di trasporto. Si assicura pertanto che i servizi di trasporto non sono oggetto di doppio pagamento"*.

ARTICOLO 6 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria dell'intervento SRA18 e del presente bando è pari ad € 1.000.000,00 (euro un milione).



ARTICOLO 7 SOGGETTI BENEFICIARI

L'intervento è rivolto a:

- a) apicoltori singoli o associati;
- b) enti pubblici gestori di aziende agricole che esercitano attività di apicoltura.

ARTICOLO 8 REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEI BENEFICIARI

1. Gli apicoltori, singoli o associati, che intendono partecipare al presente bando devono possedere al momento della presentazione della domanda di sostegno i seguenti requisiti specifici:
 - essere in possesso di Partita IVA;
 - essere iscritti al competente Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura con indicazione del codice attività 01.48.30 (ex 01.49.30) "Apicoltura" con impresa attiva;
 - avere il fascicolo aziendale aggiornato e validato;
 - essere registrati nella Banca Dati Apistica (BDA) nazionale ai sensi della Legge 313/2004, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda di sostegno;
 - essere in regola con il censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario, nei termini previsti dalla normativa vigente;
 - praticare l'attività apistica nelle aree individuate dalla Regione Molise come importanti dal punto di vista del mantenimento dell'agro-biodiversità e per la conservazione della flora spontanea, con esclusione delle aree agricole ad elevata intensità agricola;
 - aderire all'intervento con un minimo di 50 alveari;
 - avere sede legale e sede operativa nel territorio della Regione Molise;
 - non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - (in caso di società e di associazioni, anche prive di personalità giuridica) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001;
 - non essere sottoposto a liquidazione giudiziale o non trovarsi in stato di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di illeciti penalmente rilevanti;
 - non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile per reati di frode o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962. Resta salva in ogni caso l'eventuale intervenuta applicazione dell'articolo 178 e 179 del Codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma II, del codice di procedura penale (estinzione del reato).



2. E' considerato non affidabile (e, quindi, non ammissibile) il soggetto che abbia subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell'ambito delle misure non connesse alla superficie del CSR2023-2027, ovvero PSR 2014-2022, e che non abbia ancora interamente restituito, se dovuto, l'importo liquidato. Tale condizione si applica anche al soggetto che non abbia restituito l'importo dovuto a seguito di rinuncia o dell'applicazione di sanzioni/riduzioni.
3. Il richiedente deve essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del DLG n. 159/2011 (Nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia.
4. Per le domande presentate da società di capitali o cooperative:
 - a) il soggetto firmatario della domanda deve essere munito dei necessari poteri, conferiti dai competenti organi societari, per la presentazione della domanda di sostegno e per l'assunzione dei relativi impegni;
 - b) la società titolare della domanda di sostegno deve risultare regolarmente costituita e vigente alla data di sottoscrizione della stessa.
5. Per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico, il firmatario deve essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati.
5. Tutti i requisiti necessari per accedere al sostegno devono essere mantenuti per tutto il periodo di impegno (3 anni), pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste ed il recupero della sovvenzione.
6. La perdita dei requisiti di ammissibilità comporta la decadenza totale dell'impegno, con conseguente recupero dei pagamenti erogati nell'annualità in cui si verifica il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, nonché nelle annualità precedenti.

ARTICOLO 9 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Le Domande di Sostegno devono essere presentate per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa costituzione/aggiornamento e validazione del "fascicolo aziendale" che costituisce parte integrante e sostanziale della domanda di sostegno.

Le domande potranno essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sull'Albo pretorio della Regione Molise e non oltre il quarantacinquesimo giorno.

2. Per la presentazione delle Domande di Sostegno, il richiedente potrà ricorrere ad una delle seguenti modalità:
 - a) Presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
 - b) Presentazione per il tramite di un professionista a tanto abilitato, munito di opportuna delega per la presentazione della Domanda appositamente conferita dal Beneficiario, accreditato alla fruizione dei servizi dalla Regione, attraverso presentazione di formale richiesta al responsabile regionale delle utenze;
 - c) Presentazione in proprio, come utente qualificato.



3. La documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno è la seguente:
- Domanda Mud;
 - Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 8 del presente bando e autovalutazione del punteggio;
 - Atto dei competenti organi societari che legittima il soggetto a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati (solo per le domande presentate da società di capitali o cooperative);
 - Copia di un documento di identità del soggetto proponente in corso di validità;
 - Copia report "stampa censimenti" della BDA aggiornato alla data del 31.12.2025;
 - Copia report "stampa censimenti" della BDA aggiornato alla data di presentazione della domanda;
 - Copia quadro alveari con coordinate del sito dove sono situati gli alveari oggetto di impegno;
 - Relazione tecnica riportante le aree e le relative specie botaniche interessate dall'intervento, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione e, per gli aderenti all'azione 2, il periodo di permanenza degli apiari.

ARTICOLO 10 ENTITA' DEL SOSTEGNO

1. L' entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal pascolamento di api in aree di particolare valore naturalistico e ambientale, dove la diversità di specie floricole agrarie e naturali risultano di minore valore nettario poiché non interessate da forme di agricoltura intensiva.
2. Il pagamento annuale si riferisce al numero di alveari, effettivamente sottoposto a impegno.
3. Gli importi dei pagamenti sono diversificati per Azione e determinati come di seguito:

Azione 1 "Apicoltura stanziale"	Azione 2 " Apicoltura nomade"
€ 45 per numero di alveare impegnato	€ 45 per numero di alveare impegnato

ARTICOLO 11 CRITERI DI SELEZIONE

1. Si applicano i criteri di selezione di seguito indicati solo nel caso in cui il numero di domande pervenute comporti una spesa superiore alla dotazione del bando.

Il punteggio massimo è 50, il punteggio minimo è 20 .



Principio	Criterio	Punteggio attribuito	Punteggio massimo
P01 - Localizzazione delle aree di pascolamento	1.Collocazione degli apiari in aree vocate e individuate dalla “Carta apistica regionale”	20	30
	2.Collocazione degli apiari in aree della rete natura 2000	5	
	3.Collocazione degli apiari in aree zona montana	5	
P02- Allevamento biologico	1.Apicoltura biologica	20	20

2. Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi.

P01 - Localizzazione delle aree di pascolamento

Criterio.1

Il punteggio è attribuito qualora almeno il 50% degli alveari detenuti viene assoggettato all’ impegno e i relativi apiari siano collocati all’interno delle aree vocate, così come individuate dalla “Carta Apistica Regionale”.

Criterio.2

Il punteggio è attribuito qualora almeno il 50% degli alveari oggetto di impegno sia localizzato all’interno dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

Criterio.3

Il punteggio è attribuito qualora almeno il 50% degli alveari oggetto di impegno sia ubicato in aree classificate come montane (vedasi allegato contenente l’ elenco dei Comuni montani della Regione Molise)

P02- Allevamento biologico

Criterio.1

Il punteggio è attribuito se il regime biologico è applicato a tutti gli apiari oggetto di impegno.

- Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di sostegno è pari pertanto a 50 punti. A parità di punteggio, la priorità è attribuita ai richiedenti con il maggior numero di alveari sottoposti a impegno, dichiarati e accertati.

ARTICOLO 12 MODALITA’ DI ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

- Completata la fase di istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità delle domande di sostegno e, in caso di dotazione finanziaria insufficiente, di valutazione con attribuzione del punteggio, viene approvata la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento.
- I motivi della non ricevibilità e non ammissibilità saranno comunicati a mezzo PEC al titolare della Domanda ai fini della eventuale fase di riesame da presentare all’indirizzo PEC regionemolise@cert.regione.molise.it nel termine di 10 giorni.
- In caso di esaurimento della dotazione finanziaria del bando, laddove dovessero rendersi disponibili



“economie” (ad es. a seguito di rinunce, minori realizzazioni), l’Autorità di Gestione dispone l’eventuale scorrimento della graduatoria regionale, previa valutazione di fattibilità ed opportunità.

4. Il soccorso istruttorio è ammissibile esclusivamente nelle ipotesi disciplinate dall’art. 59, comma 6 del Regolamento (2021/2116) ai sensi del quale *“le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettifiche dopo la loro presentazione, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda”*

ARTICOLO 13 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

1. Le modalità di presentazione delle domande di pagamento sono analoghe a quella prevista per la domanda di sostegno.
2. Il contributo è erogato annualmente previa presentazione di apposita domanda di pagamento a conferma degli impegni intrapresi. A seguito della concessione del sostegno il beneficiario presenta, per il primo anno di impegno e per gli anni successivi fino al terzo anno di impegno, le domande di pagamento entro il termine del 31 dicembre, pena l’applicazione di sanzioni e riduzioni secondo le vigenti disposizioni.
3. Alla domanda di pagamento deve essere allegata e trasmessa, per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), la seguente documentazione:
 - Aggiornamento annuale della relazione tecnica
 - Copia del Registro aziendale
 - Stampa BDA
4. L’Amministrazione regionale provvede allo svolgimento delle verifiche sulla completezza e coerenza dei documenti presentati, sulla conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale è stata accolta la Domanda di Sostegno compresa la verifica degli impegni, degli altri obblighi e di quelle condizioni di ammissibilità che sono soggette a possibili cambiamenti durante l’attuazione dell’operazione.
5. I controlli amministrativi comprendono le verifiche volte ad evitare doppi finanziamenti a valere su altri regimi nazionali o unionali, anche con riferimento a periodi di programmazione precedenti.
6. Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post pagamento saranno effettuati secondo la disciplina vigente nonché di ogni altra normativa comunitaria in materia e delle disposizioni di AGEA
7. L’erogazione del contributo ai beneficiari compete all’Organismo Pagatore AGEA.
8. In caso di mancata presentazione della domanda di pagamento per una annualità, il mantenimento dell’impegno pluriennale, necessario per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuto qualora sia espressamente dichiarato dal beneficiario anche per l’anno di mancata presentazione della domanda di pagamento e possa essere verificato dall’ufficio istruttore, in funzione dell’intervento/azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

ARTICOLO 14 IMPEGNI E OBBLIGHI

1. L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 3 anni a partire dal 1 gennaio 2026.
2. La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), pertanto, il



beneficiario, con l'adesione al presente avviso pubblico e la sottoscrizione della domanda, è consapevole che ai fini della corresponsione del premio, deve sottostare, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino 31 dicembre 2028, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell'ambito di applicazione dell'intervento.

3. I beneficiari dovranno rispettare per tutta la durata dell'intervento i seguenti impegni:
 - I01 - Praticare l'attività apistica nelle aree come individuate secondo il criterio di ammissibilità C06;
 - I02 - Non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione, rispettando una distanza minima tra gli apiari della medesima azienda, con lo stesso codice allevamento, sotto impegno non inferiore a 2,2 km.
 - I03 - Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario;
 - I04 - Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per un numero minimo di giorni pari a 60 nel caso dell'Azione 2, nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche;
 - I05 - Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per 365 giorni/anno, nel caso dell'Azione 1;
 - I06 - Redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica, riportante le aree e le relative specie botaniche interessate dall'intervento, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione e, per gli aderenti all'azione 2, il periodo di permanenza degli apiari;
 - I07 - Esclusivamente per gli apiari ricadenti nell'Azione 2, ogni postazione scelta dal beneficiario, deve essere registrata nell'apposita sezione apistica della BDN (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica) con l'indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, che possono essere anche rilevati tramite strumentazione GPS eventualmente in dotazione all'apiario.
4. I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:
 - O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
 - O02 Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 13 Regolamento (UE) 2021/2115);
 - O03 Rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, su tutta la superficie aziendale.
5. I beneficiari devono attenersi agli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità stabiliti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 e riportati negli "Obblighi di comunicazione" previsti dal Manuale delle disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise;
6. Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle sanzioni (riduzioni/esclusioni) definite con specifici provvedimenti nazionali e regionali in attuazione dei regolamenti attuativi del Reg. (UE) 2115/2021.

ARTICOLO 15 VARIANTI

1. Durante il periodo di impegno, fermo restando l'obbligo del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione accertati in sede di istruttoria della domanda di sostegno iniziale si possono verificare delle modifiche che riguardano gli apiari oggetto di impegno (variazioni oggettive) e/o il soggetto beneficiario (variazioni soggettive).
2. Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente gli alveari oggetto di



impegno ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare per il restante periodo a condizione che venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico del subentrante, ovvero rilasciata da quest'ultimo specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo. Il subentrante, dopo aver costituito il fascicolo aziendale ed entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, presenta domanda di variante nel portale SIAN, pena la decadenza della domanda di sostegno ed ha l'obbligo di mantenere gli impegni assunti dal cedente in termini di:

- conduzione degli alveari;
 - requisiti di ammissibilità, alla data di subentro, previsti nella domanda di sostegno.
3. Le variazioni riguardanti il numero di alveari oggetto di impegno, sono ammesse con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%, fatto salvo il numero minimo di alveari previsto per l'accesso al bando.
 4. Qualora la riduzione tra il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno e il numero di alveari effettivamente mantenuti durante il periodo di impegno sia superiore al 20%, la modifica è considerata variante sostanziale. In tal caso, il beneficiario è tenuto a presentare, tramite il portale SIAN, una specifica domanda di variante, che dovrà essere approvata dagli uffici regionali competenti prima della presentazione della domanda di pagamento annuale.
 5. Costituiscono altresì varianti sostanziali, e sono quindi soggette ad approvazione, le modifiche relative alla collocazione degli apiari oggetto di impegno rispetto a quanto indicato o approvato con la domanda di sostegno. Anche in questo caso, la domanda di variante deve essere presentata tramite il portale SIAN prima della presentazione della domanda di pagamento annuale ed essere preventivamente approvata dagli uffici competenti.
 6. Nel caso in cui le variazioni non comportano modifiche dell'ammontare del sostegno e non costituiscono modifiche sostanziali dell'intervento rispetto alle sue finalità, vanno comunicate a mezzo PEC alla Regione per la presa d'atto formale.

ARTICOLO 16 CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1. Il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento
- un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda
- il decesso del beneficiario
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati ai competenti Uffici regionali riportati entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi sono in grado di provvedervi, pena dell'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.



ARTICOLO 17 REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità della domanda di sostegno o della domanda di pagamento previste col il presente bando possono determinare decadenza o revoca del contributo con il recupero delle somme erogate negli anni precedenti ed i relativi interessi di legge maturati.

ARTICOLO 18 RIDUZIONI E SANZIONI

Agli aiuti concedibili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli, le riduzioni e le sanzioni previsti dalla normativa vigente, comunitaria, nazionale e regionale, pertinenti alla programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027.

ARTICOLO 19 PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento si rinvia al Manuale delle disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise, e alle istruzioni operative AGEA relative alle misure No-SIGC.

ARTICOLO 20 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al CSR Molise 2023-2027 e al Manuale delle disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise approvato con Determinazione Dirigenziale n.7502 del 10-12-2025.
2. La delega da parte del richiedente, ovvero il legale rappresentante, al professionista in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN per la compilazione e il rilascio del MUD, così come previsto al precedente art. 9, dovrà essere presentata, mediante la relativa modulistica, entro sette giorni antecedenti la scadenza del bando, alla Regione. Per eventuali trasmissioni successive a tale periodo, l'Amministrazione non garantisce il buon esito della richiesta.
3. Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della domanda, risulti non attivo o restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta immediata comunicazione al Responsabile del procedimento (a mezzo PEC), segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata dell'errore/malfunzionamento riscontrato. La Regione, entro sette giorni verifica, con AGEA, la reale esistenza dell'anomalia tecnica e provvede ad attribuire la corretta data di rilascio alla domanda.
4. Tutti i documenti che riguardano il presente avviso sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura, CSR Molise 2023-2027.
5. Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura, CSR Molise 2023-2027, un apposito HELP DESK all'interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: faqsvilupporurale@regione.molise.it. Le richieste di FAQ potranno essere inoltrate entro i sette giorni antecedenti la scadenza del bando. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento.



ALLEGATO – ELENCO COMUNI MONTANI

1. L'ambito territoriale è costituito dalle zone montane di cui al DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6277 dell'08.06.2020, come modificato dal DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 591685 dell'11.11.2021 e alla delimitazione e precisa indicazione prevista dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, approvato con decisione della Commissione europea C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, da ultimo modificato dalla versione n. n.7.1 approvata con decisione della Commissione europea C(2026)745 dell'11 feb 2026 e al CSR Molise 2023-2027

Elenco Comuni montani					
<i>Provincia di Campobasso</i>					
1	Baranello	22	Guardialfiera	43	Riccia
2	Boiano	23	Guardiaregia	44	Ripabottoni
3	Busso	24	Jelsi	45	Ripalimosani
4	Campochiaro	25	Limosano	46	Roccavivara
5	Campodipietra	26	Lucito	47	Salcito
6	Campolieto	27	Lupara	48	San Biase
7	Casacalenda	28	Macchia Valfortore	49	San Felice del Molise
8	Casalciprano	29	Mafalda	50	San Giovanni in Galdo
9	Castelbottaccio	30	Matrice	51	San Giuliano del Sannio
10	Castellino del Biferno	31	Mirabello Sannitico	52	San Massimo
11	Castelmauro	32	Molise	53	San Polo Matese
12	Castropignano	33	Monacilioni	54	Sant'Angelo Limosano
13	Cercemaggiore	34	Montagano	55	Sant'Elia a Pianisi
14	Cercepiccola	35	Montefalcone nel Sannio	56	Sepino
15	Civitacampomarano	36	Montemitro	57	Spinete
16	Colle d'Anchise	37	Morrone del Sannio	58	Torella del Sannio
17	Duronia	38	Oratino	59	Toro
18	Ferrazzano	39	Petrella Tifernina	60	Trivento
19	Fossalto	40	Pietracatella	61	Tufara
20	Gambatesa	41	Pietracupa	62	Vinchiaturro
21	Gildone	42	Provvidenti		

Elenco Comuni Montani					
<i>Provincia di Isernia</i>					
1	Acquaviva d'Isernia	18	Conca Casale	35	Pietrabbondante
2	Agnone	19	Filignano	36	Pizzone
3	Bagnoli del Trigno	20	Forlì del Sannio	37	Poggio Sannita
4	Belmonte del Sannio	21	Fornelli	38	Rionero Sannitico
5	Cantalupo nel Sannio	22	Frosolone	39	Roccamandolfi
6	Capracotta	23	Isernia	40	Roccasicura
7	Carovilli	24	Longano	41	Rocchetta a Volturno
8	Carpinone	25	Macchia d'Isernia	42	San Pietro Avellana
9	Castel del Giudice	26	Macchiagodena	43	Sant'Agapito
10	Castelpetroso	27	Miranda	44	Santa Maria del Molise
11	Castelpizzuto	28	Montaquila	45	Sant'Angelo del Pesco
12	Castel San Vincenzo	29	Montenero Val Cocchiara	46	Sant'Elena Sannita
13	Castelverrino	30	Monteroduni	47	Scapoli
14	Cerro al Volturno	31	Pesche	48	Sessano del Molise
15	Chiauci	32	Pescolanciano	49	Vastogirardi
16	Civitanova del Sannio	33	Pescopennataro		
17	Colli a Volturno	34	Pettoranello del Molise		

Elenco dei Comuni che hanno Fogli classificati montani		
<i>Provincia di Isernia</i>		
	Comune	Fogli in cui tutte le particelle sono classificate montane e ammissibili al premio
1	Sesto Campano	Fogli: 1,4,16,17,20,27,28,32,36,37,38,39,40,41,42,43,44
2	Pozzilli	Fogli: 1,2,3,4,5,6,7,8,14,15,23,29,31
3	Venafro	Fogli: 1,2,4,8,9,10,11,25,26,32,33,34,40,41,47,52,54
<i>Provincia di Campobasso</i>		
4	Campobasso	Fogli: da 1 a 135

2. Nel caso dei comuni totalmente delimitati con svantaggi naturali montani sono inclusi tutti i fogli e tutte le particelle del comune classificate come SAU. Nei comuni, invece, classificati come parzialmente delimitati con svantaggi naturali montani di cui al DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6277 dell'08.06.2020, come modificato dal DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 591685 dell'11.11.2021, sono eleggibili solo i fogli, o le particelle, riferite alla SAU e classificati con svantaggi montani.

3. L'evidenza particellare di cui sopra, dello svantaggio montano è riscontrabile dal sistema informatico G.T.S. - Gestione territori svantaggiati del SIAN riferiti solamente allo svantaggio montano.